

Sommario

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA	2
ART. 2 – EFFICACIA DELLO STATUTO	2
ART. 3 – INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO	2
TITOLO 2 – OGGETTO, ATTIVITA',	3
RISORSE, BILANCIO, LIBRI SOCIALI	3
ART. 4 – SCOPO, OGGETTO E ATTIVITÀ	3
ART. 5 – NATURA E VITA ASSOCIATIVA	4
APPORTO DEL VOLONTARIATO	4
ART. 6 – COMPETENZA TERRITORIALE E AFFILIAZIONI	5
ART. 7 – PERSONALE RETRIBUITO	5
ART. 8 – ENTRATE, PATRIMONIO,	5
ART. 9 – BILANCIO DI ESERCIZIO	6
ART. 10 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI	7
TITOLO 3 – ASSOCIATI	8
ART. 11 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA	8
ART. 12 – DIRITTI DEI SOCI	8
ART. 13 – DOVERI DEI SOCI	10
ART. 14 – CATEGORIE DI ASSOCIATI	10
ART. 15 – MODALITÀ PER L'AMMISSIONE A SOCIO	10
ART. 16 – QUOTA ASSOCIATIVA	11
ART. 17 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	11
TITOLO 4 – ORGANI SOCIALI	13
Art. 18 – Organi sociali	13
ART. 19 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI:	13
ART. 20 – ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	14
ART. 21 – ASSEMBLEA: COMPETENZE	15
ART. 22 – CONSIGLIO DIRETTIVO	16
ART. 23 – Presidente	18
ART. 24 – VICEpresidente	18
ART. 25 – TESORIERE	19
ART. 26 – ORGANO DI CONTROLLO (EVENTUALE)	19
ART. 27 – REVISORE LEGALE DEI CONTI (EVENTUALE)	20
TITOLO 5 – NORME FINALI	21
ART. 28 – Responsabilità della organizzazione	21
ART. 29 – Assicurazione dell'organizzazione	21
ART. 30 – Scioglimento	21
ART. 31 – Clausola arbitrale	21

ALLEGATO -STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "DIVERSINSIEME – A.P.S."

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

1. È costituita in Cervignano del Friuli (UD), ai sensi dell'art. 18 della Costituzione, dell'art. 36 e seguenti C.C. e del Dlgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – C.T.S.), un'associazione culturale non riconosciuta denominata "DIVERSINSIEME – A.P.S.", di seguito indicata anche come "Associazione" od "Organizzazione".
2. L'Associazione ha sede legale a Cervignano del Friuli (UD), in via Dogana Vecchia n. 3. La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente Atto. Il Consiglio Direttivo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, unità locali, agenzie e rappresentanze anche all'estero.
3. La denominazione estesa "Associazione di Promozione Sociale" o la sigla "A.P.S." sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

ART. 2 – EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 3 – INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO 2 – OGGETTO, ATTIVITA', RISORSE, BILANCIO, LIBRI SOCIALI

ART. 4 – SCOPO, OGGETTO E ATTIVITÀ

1. L'associazione, apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro né diretto né indiretto e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale ed in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui al primo comma dell'art. 5 C.T.S., avvalendosi in modo determinante e prevalente dell'azione volontaria diretta, personale e gratuita dei propri associati (o delle persone aderenti agli enti associati):

Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. In particolare, la stessa persegue, in via esclusiva, finalità di promozione della cultura, educazione musicale e culturale in genere, attività sociali e didattiche, manifestazioni culturali in genere con particolare attenzione alla musica, al teatro, al cinema, alla letteratura e alla filosofia, allo sport.

3. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà in via esemplificativa e non tassativa

promuovere la propria attività nelle diverse forme, promuovere viaggi e scambi culturali anche con l'estero e più in generale svolgere ogni e qualsiasi attività che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.

4. Per la realizzazione delle sue attività, l'Organizzazione intende attivare contatti, collaborazioni, partenariati, convenzioni comunque denominati con enti pubblici, associazioni e soggetti del terzo settore e del privato sociale, nonché partecipare a consorzi, associazioni, anche temporanee di scopo ed altre strutture organizzative aventi finalità analoghe o simili alle proprie;

5. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

6. L'Associazione potrà altresì esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'organo di amministrazione.

7. L'Associazione può infine esercitare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

8. Al fine di svolgere le proprie attività, l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti; può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.LGS. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 5 – NATURA E VITA ASSOCIATIVA.

APPORTO DEL VOLONTARIATO

1. L'Organizzazione è fondata sulla partecipazione personale volontaria e gratuita dei suoi aderenti, ha struttura democratica e si basa su principi solidaristici che consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Organizzazione.

2. La vita associativa dovrà essere autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario e ispirata ai principi del progresso e della democrazia contenute nella nostra Carta Costituzionale.

3. Per la gestione delle sue attività, l'Organizzazione privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni volontarie, personali, libere, spontanee e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti dei propri associati.

4. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

5. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 commi 3 e 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

6. L'Organizzazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in

modo non occasionale.

7. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 – COMPETENZA TERRITORIALE E AFFILIAZIONI

1. L'Associazione potrà svolgere la propria attività in tutto il territorio nazionale.
2. Per il raggiungimento delle finalità statutarie l'Associazione potrà collaborare, aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente di Terzo Settore??? locale, nazionale o internazionale, purché senza scopo di lucro, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti; potrà inoltre favorire la nascita e lo sviluppo di enti e gruppi anche esteri che, anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio, favorendone l'attività, collaborando con essi tramite opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro affiliazione all'Associazione, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

ART. 7 – PERSONALE RETRIBUITO

1. L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 8 – ENTRATE, PATRIMONIO,

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito
 - A) dalle quote associative;
 - B) dai beni mobili, immobili e mobili registrati di proprietà dell'Associazione;
 - C) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
 - D) da eventuali contributi di terzi, erogazioni, donazioni e lasciti espressamente destinati ad incremento del patrimonio.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - A) dall'eventuale rendita del patrimonio;
 - B) da ogni altra entrata non espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

Bonnie Pich

Wendy S. Green

3. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 9 – BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 4 del presente statuto. Si osservano inoltre le prescrizioni in tema di attività di raccolta fondi previste dalla normativa vigente.

3. Il bilancio o rendiconto annuale, predisposto dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

4. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

5. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.

6. Ai sensi dell'Articolo 21 del codice civile, gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti

7. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

ART. 10 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'Organizzazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'Organizzazione deve tenere i seguenti libri:

- A) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- B) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- C) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- D) nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- E) il registro dei volontari, nel quale vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

2. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

Caron Pichet

Caron Pichet

TITOLO 3 – ASSOCIATI

ART. 11 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA

1. Il presente Statuto si ispira ai più ampi principi di democrazia interna. L'Organizzazione è fondata sulla partecipazione personale volontaria e gratuita dei suoi aderenti, ha struttura democratica e si basa su principi solidaristici che consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Organizzazione.

2. La vita associativa dovrà essere autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario e ispirata ai principi del progresso e della democrazia contenute nella nostra Carta Costituzionale.

ART. 12 – DIRITTI DEI SOCI

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. Gli Associati hanno il diritto di:

- A) Concorrere all'elaborazione del programma dell'Organizzazione, nonché partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli eventuali obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- B) Conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- C) Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- D) Frequentare i locali dell'Organizzazione;
- E) Dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- F) Partecipare alle assemblee;
- G) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- H) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- I) Eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- J) Prendere visione dei libri sociali secondo le regole stabilite nel presente Statuto;
- K) Essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata;

3. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da

almeno 3 (tre) mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Peran Pielis

Shirley Sjøvold

ART. 13 – DOVERI DEI SOCI

1. Gli Associati sono tenuti:

- A) A osservare le norme del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- B) A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione;
- C) A versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 14 – CATEGORIE DI ASSOCIATI

1. L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati:

- A) Soci Ordinari;
- B) Soci Benemeriti;
- C) Soci fondatori.

2 I Soci Ordinari possono essere sia persone fisiche, anche minori di età, sia persone giuridiche ed in particolare altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, nella persona del loro legale rappresentante o di un loro procuratore appositamente nominato; tuttavia, il loro numero non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

3. I Soci Benemeriti possono essere persone fisiche che vengono scelte dal Consiglio Direttivo, con apposita delibera, per particolari meriti o rappresentatività nel campo della musica, del teatro, dello sport, del cinema e della cultura in genere, ovvero per i notevoli contributi in opere o donazioni a favore dell'Associazione; non sono tenuti al pagamento della quota associativa annua. I fondatori dell'Associazione sono considerati a tutti gli effetti Soci Benemeriti, senza necessità di delibere o formalità di alcun tipo.

4. Soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo.

ART. 15 – MODALITÀ PER L'AMMISSIONE A SOCIO

1. Chi intende associarsi deve presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo. La sola presentazione della domanda di ammissione significa, da parte del richiedente, incondizionata approvazione ed accettazione del presente Statuto, del Regolamento interno nonché dei fini associativi. Assume la qualifica di Socio Ordinario chi, avendo presentato la domanda di ammissione ed avendo versato la quota associativa, venga ammesso dal Consiglio Direttivo con propria delibera.

2. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
3. La deliberazione di ammissione deve essere prontamente comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
4. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo ed esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.
5. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi; l'aspirante socio ha 30 (trenta) giorni di tempo per ricorrere in assemblea.

ART. 16 – QUOTA ASSOCIATIVA

1. Entro il mese di dicembre di ogni anno solare il Consiglio Direttivo delibera l'ammontare della quota associativa per tutti i versamenti che verranno effettuati nell'anno solare successivo. In mancanza della delibera, resta in vigore per un altro anno la quota associativa in essere per l'anno solare precedente.
2. La quota associativa ha validità per i dodici mesi successivi al versamento della stessa, ovvero alla precedente scadenza.
3. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è rivalutabile né rimborsabile.

ART. 17 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualità di Socio si perde al verificarsi di almeno una delle seguenti cause:

- A) recesso;
- B) morosità;
- C) decesso;
- D) radiazione.

2. Il recesso da parte del Socio deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

3. La morosità comporta automaticamente la perdita della qualità di Socio trascorsi trenta giorni dalla scadenza dei dodici mesi di validità dell'ultima quota associativa versata; il soggetto moroso può essere riammesso nell'Associazione dal Consiglio Direttivo.

4. La radiazione di un Socio avviene nei casi in cui il Socio abbia commesso azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l'Associazione o che con la sua condotta abbia costituito ostacolo al buon andamento dell'Associazione. Essa è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Contro tale decisione è possibile il ricorso all'Assemblea entro i successivi 30 (trenta) giorni. Il socio radiato non può essere

Paran Lieb

Wra of Sonoma

riammesso.

5. Vista l'assenza dello scopo di lucro dell'Associazione, per nessun motivo i Soci che per qualunque causa abbiano perso la qualità di Socio possono chiedere la liquidazione della propria quota del patrimonio associativo, né la restituzione delle quote associative versate e non possono ripetere i contributi versati a qualunque titolo né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Organizzazione, nemmeno in caso di estinzione o scioglimento dell'Organizzazione.



TITOLO 4 – ORGANI SOCIALI

Art. 18 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- A) l'Assemblea generale dei Soci;
- B) il Presidente;
- C) il Vicepresidente;
- D) il Consiglio Direttivo;
- E) il Tesoriere;
- F) L'Organo di Controllo e l'Organo incaricato della Revisione legale dei conti (eventuali).

2. Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito, salvo il rimborso delle spese anticipate dagli interessati per conto dell'Associazione nell'esecuzione del loro mandato e di quelle sostenute per l'espletamento dell'incarico.

ART. 19 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI:

convocazione, modalità di partecipazione e di svolgimento

- 1. L'Assemblea generale dei Soci è un organo collegiale. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti e dissenzienti, e non possono essere variate se non su delibera di un'Assemblea successiva.
- 2. L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria con diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale e che siano iscritti sul libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi. Ciascun Associato ha un voto.
- 3. L'Assemblea si svolge, di regola, presso la sede legale dell'Organizzazione. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio italiano.
- 4. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e quando particolari esigenze lo richiedano.
- 5. La convocazione all'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo mediante affissione di apposito avviso nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima della data stabilita e contenente il giorno, l'ora e l'ordine del giorno; l'avviso può contenere anche

l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.

6. L'Assemblea può essere inoltre convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci a norma dell'art.20 C.C.; se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

7. L'Assemblea dev'essere altresì convocata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

8. L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i membri dell'Organo amministrativo e tutti i membri dell'Organo di controllo, se nominato.

9. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci Benemeriti e solo i Soci Ordinari in regola col pagamento della quota annua di associazione. I Soci possono farsi rappresentare solo da altri Soci, anch'essi in regola col pagamento della quota annua; non è ammesso cumulare più di una delega.

10. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea. L'Assemblea nomina di volta in volta un Segretario, anche non Socio, con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea e, se lo ritiene del caso, due Scrutatori.

11. Ogni Socio ha un voto. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano con controprova, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che la maggioranza dei votanti non richieda di procedere con altra forma di votazione. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, nonché in ogni altra ipotesi concernente le persone, si vota sempre a scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea provvede alla convalida dei voti ed eventualmente si impegna a garantirne la segretezza.

12. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori, conservato presso la sede dell'associazione ed inserito nell'apposito Libro. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno diritto di trarne copia cartacea, o copia elettronica presso il proprio indirizzo di posta elettronica.

ART. 20 – ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Qualora la prima convocazione andasse deserta, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria si

intende validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto; qualora la prima convocazione andasse deserta, in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria si intende validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno n. 3 Soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Organizzazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

ART. 21 – ASSEMBLEA: COMPETENZE

1. All'Assemblea ordinaria competono le seguenti funzioni:

- A) definire il programma generale annuale delle attività;
- B) determinare la quota associativa annua, nell'ammontare proposto dal Consiglio Direttivo;
- C) discutere e approvare il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e il bilancio sociale, quando previsto;
- D) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- E) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- F) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- G) esaminare eventuali violazioni, da parte dei Soci Ordinari, dello Statuto o del Regolamento interno e, se necessario, applicare i provvedimenti disciplinari che verranno stabiliti dal Regolamento interno, ivi compreso il provvedimento di cui al precedente art. 17, comma 4;

Barbieri

Simone Squarone

H) Pronunciarsi avverso il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione deliberato dal Consiglio Direttivo, qualora l'aspirante socio proponga ricorso ai sensi del precedente art. 15, comma 5;

I) Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

J) Discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

K) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal l'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. All'Assemblea straordinaria competono le seguenti funzioni:

A) deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, dell'Atto costitutivo e, se esistente, del Regolamento interno;

B) esaminare eventuali violazioni, da parte dei Soci Benemeriti, dello Statuto o del Regolamento interno e, se necessario, applicare i provvedimenti disciplinari che verranno stabiliti dal Regolamento interno;

C) Deliberare il trasferimento della sede legale al di fuori dei casi previsti all'art. 1, comma 2, del presente Statuto;

D) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione ed all'eventuale nomina del liquidatore, nonché in merito alla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;

E) Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

ART. 22 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della volontà espressa dall'Assemblea, provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'Associazione, è intestato dei più ampi poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, compreso il Presidente, che restano in carica per anni tre e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo sono regolarmente eletti fra i Soci dai Soci stessi, i quali possono esprimere un numero di preferenze non superiore a due; risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto un maggior numero di voti; in caso di parità di voti, precede il più anziano di adesione all'Associazione.

3. A titolo esemplificativo e non tassativo il Consiglio Direttivo:

A) esamina e delibera sulle domande di ammissione dei Soci e delibera, quando previsto, sul

recesso degli stessi;

B) definisce il programma annuale delle attività dell'Associazione;

C) stabilisce la quota associativa annua;

D) convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie;

E) predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, nonché, quando previsto, il bilancio sociale;

F) nomina il Tesoriere;

G) pubblica e diffonde informazioni varie sull'attività dell'Associazione;

H) decide su tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i Soci.

4. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta all'anno ed inoltre ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

5. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo, se nominato.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, e in sua assenza dal Vicepresidente, e sono valide quando è presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei suoi componenti. Ogni membro non può che delegare un altro membro del Consiglio Direttivo e non è ammessa più di una delega per ciascun membro. Per ogni riunione può essere nominato un Segretario, anche non membro del Consiglio Direttivo ma comunque Socio, con la funzione di redigere il verbale della riunione.

7. Le delibere sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

8. In caso di mancanza permanente, per qualsiasi causa, di uno o più membri del Consiglio Direttivo, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'Organo di Amministrazione svoltasi. Gli Amministratori così integrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così integrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente.

9. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Organo di

Amministrazione si intenderà decaduto e il presidente o, in subordine, il Vicepresidente, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dell'Organo di Amministrazione.

10. La responsabilità dei membri dell'Organo amministrativo è disciplinata dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano comunque a conoscenza.

ART. 23 – Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso ovvero fino alla revoca del mandato che in qualunque momento può essere fatta da parte del Consiglio Direttivo, anche senza giustificato motivo. Il Presidente è rieleggibile senza limitazioni.

3. Il Presidente deve informare il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell'Associazione.

4. Il Presidente può agire in via d'urgenza anche su materie di competenza del Consiglio, ma tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, il quale dovrà fra l'altro verificare se nei casi sottopostigli sussistevano gli estremi d'urgenza tali da legittimare l'intervento.

5. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente assume l'incarico dell'ordinaria

amministrazione e provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo nel termine di trenta giorni dall'evento; il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un successore. Nel caso in cui le dimissioni o l'impedimento del Presidente comportino anche mancanza permanente dalla carica di membro del Consiglio Direttivo, trova applicazione la norma di cui al comma 8 del precedente art. 22.

ART. 24 – VICEpresidente

1. Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri il Vicepresidente.

2. Il Vicepresidente resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso ovvero fino alla revoca del mandato che in qualunque momento può essere fatta da parte del Consiglio Direttivo, anche senza giustificato motivo.

3. Il Vicepresidente è rieleggibile senza limitazioni e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato.

4. Il Vicepresidente deve informare il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell'Associazione. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Vicepresidente, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 5 del precedente art. 23.

ART. 25 – TESORIERE

1. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un Tesoriere.

2. Il Tesoriere resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso ovvero fino alla revoca del mandato che in qualunque momento può essere fatta da parte del Consiglio Direttivo, anche senza giustificato motivo.

3. Il Tesoriere è rieleggibile senza limitazioni ed ha in consegna il patrimonio dell'Associazione e dovrà amministrarlo secondo le direttive del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere potrà, a titolo esemplificativo e non tassativo, compiere le seguenti attività da esercitarsi con firma singola:

A) firmare documenti contabili;

B) acquistare e vendere merci e cose mobili in genere;

C) emettere assegni sui conti correnti dell'Associazione, girare vaglia e assegni.

4. Il Tesoriere deve informare il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell'Associazione.

5. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Tesoriere, il Presidente assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione del patrimonio e provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo nel termine di trenta giorni dall'evento; il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un successore. Resta salva l'applicazione del disposto di cui al comma 5 dell'art. 23 nel caso in cui le dimissioni o l'impedimento del Tesoriere comportino anche mancanza permanente dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.

ART. 26 –ORGANO DI CONTROLLO (EVENTUALE)

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un

Param Pich

Massimo Geronzi

organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

2. L'organo di controllo:

- A) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- B) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- C) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 C.T.S.;
- D) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 C.T.S. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.LGS. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. La responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

6. Per la corresponsione dovuta all'organo di controllo si osserva quanto imposto dagli articoli 8, 14 e 34 del D.Lgs. 117/2017.

7. L'Organo di Controllo rimane in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

ART. 27 – REVISORE LEGALE DEI CONTI (EVENTUALE)

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO 5 – NORME FINALI

ART. 28 – Responsabilità della organizzazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29 – Assicurazione dell'organizzazione

1. L'organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30 – Scioglimento

Nel caso in cui l'Assemblea straordinaria deliberi lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, ovvero il liquidatore eventualmente nominato dalla stessa Assemblea, provvederà a realizzare il patrimonio sociale e a devolvere lo stesso secondo quanto stabilito nel comma successivo.

2. In caso di scioglimento il patrimonio sociale residuo dovrà essere destinato a finalità di utilità generale civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Sarà quindi devoluto, su indicazione del Consiglio Direttivo ovvero del liquidatore eventualmente nominato dall'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad una fondazione, un'associazione o ad un altro ente senza scopo di lucro che persegua, in Italia, finalità di promozione culturale.

ART. 31 – Clausola arbitrale

1. Nei limiti di legge, e nel rispetto del D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5, qualunque controversia dovesse insorgere tra gli Associati, tra gli Associati e l'Organizzazione, tra i membri degli Organi dell'organizzazione, tra gli Organi dell'Organizzazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa applicabile e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un Arbitro Unico, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale su richiesta



della parte più diligente.

2. L'arbitro giudicherà in via rituale secondo diritto, con le modalità previste dal regolamento arbitrale nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano ed il suo lodo sarà inappellabile ed immediatamente esecutivo.

3. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

ART. 32 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Simone Spadaro
[Signature]
Stefano Spadaro
Walter Molino

Ramon Pielz
Folcare Gioia
[Signature]